

DISCIPLINARE DI INCARICO

Oggetto: Campo di Calcio Rodolfo Galleni - Realizzazione nuova tribuna - Affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. del (esecutiva dal giorno) è stato affidato, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., al professionista con sede in (.....), Via n. CAP , p.iva email PEC , il servizio inerente il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i., nell'ambito dei lavori per la Realizzazione di una nuova tribuna ed opere annesse a servizio del Campo di un campo di calcio Rodolfo Galleni in via Curzio Malaparte n. 1/10.

- l'importo della prestazione professionale sopra affidata è pari ad € comprensivo di spese, oltre contributi previdenziali al 4% di € ed iva al 22% di € e quindi per complessivi €

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Geom. Francesca Logli, Responsabile della U.O. Edilizia Sportiva del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità del Comune di Prato.

ART. 1- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di natura professionale, inerente la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i., nell'ambito dei lavori per la Realizzazione di una nuova tribuna ed opere annesse, a servizio del Campo di calcio Rodolfo Galleni.

L'importo dei lavori a base d'asta di cui alla D.D. n. 149 del 24/01/2020 è pari ad € 39.000,00 di cui € 1.200,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Professionista dovrà consegnare alla committenza due copie cartacee in originale degli elaborati prodotti, ed inviare all'indirizzo PEC del Comune comune.prato@postacert.toscana.it, i file in formato digitale (PDF/A firmati digitalmente, estensione .p7m).

ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), non previsto in fase di progettazione, attenendosi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al contratto, all'offerta, alla

normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

Il Professionista deve attenersi agli obblighi previsti e disciplinati dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal D.Lgs 50/2016 e di ogni altra normativa vigente in materia.

ART. 3 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

Il CSE è tenuto a presentare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) entro **15 (quindici)** giorni dall'intervenuta efficacia della Determina di affidamento dell'incarico.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avrà la durata dei lavori stessi.

ART. 4 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, complessivamente pari a Euro, sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, nella misura del 30 % all'inizio dei lavori, e la restante quota del 70 % all'emissione del verbale di fine lavori da parte della Direzione dei Lavori.

ART. 5 - GARANZIE

Il Professionista incaricato si impegna a tenere indenne il Comune da eventuali danni e responsabilità che dovessero derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il Professionista è titolare di polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata da in data, con scadenza il, facente parte del presente atto ancorché non allegata, a garanzia della responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico in questione.

Il Professionista non ha presentato la garanzia definitiva in quanto ha indicato nell'offerta un ulteriore miglioramento al prezzo di aggiudicazione, accettato dalla stazione appaltante a sollievo dell'onere della costituzione della polizza, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - COLLABORAZIONI CON ALTRI PROFESSIONISTI

Il Professionista ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società, pur tuttavia rimanendo l'Amministrazione Comunale estranea ai rapporti che il Professionista stesso abbia stabilito o possa stabilire con i propri collaboratori.

Il Professionista rimane l'unico responsabile delle attività espletate, oggetto del presente incarico, ed è tenuto alla sottoscrizione dei relativi atti. Sono comunque a carico del Professionista gli eventuali oneri derivanti dai rapporti di cui al precedente periodo del presente articolo.

Il Professionista solleva il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale viene dichiarata completamente estranea.

Per il corretto svolgimento del lavoro, il Professionista incaricato potrà inoltre avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel complesso dell'onorario, quale scaturito dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

Nel caso in cui il Professionista presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto e al Professionista sarà liquidato il lavoro svolto; la liquidazione sarà quantificata entro i limiti del compenso previsto nel presente disciplinare.

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, la propria regolarità contributiva, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di possedere i requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

ART. 8 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente disciplinare verrà demandata al Tribunale di Prato.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Prato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 11 - CODICE DEONTOLOGICO

Il Professionista incaricato dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

ART. 12 - PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS

Il Professionista dichiara di essere stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Professionista che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.